

RELAZIONE DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA MORALITA'

N.i 374 e 375

15 settembre - 30 settem.1960

DALLE DIOCESI ITALIANE

ADRIA.-

Degna di particolare segnalazione agli Amici degli altri Segretariati per eventuale analoga attività è la preziosa collaborazione che il Segretariato diocesano dà al locale CIDD, comunicando ad esso l'esito delle sommarie inchieste svolte nelle varie località della diocesi in ordine al meretricio clandestino e proponendo i provvedimenti, che caso per caso appaiano possibili per la riabilitazione delle donne e per la difesa morale dei loro figli. - Continua intensamente la vigilanza del Segr.to negli altri settori e particolarmente in quello della stampa.

ALESSANDRIA.-

Il Segr.to Centrale, interrogato dalla diocesi sulle possibili azioni da svolgere in alcuni settori della pubblica moralità, ha suggerito a) in tema di repressione degli stampati immorali le indicazioni date nella circolare n°149; b) per quanto concerne gli spettacoli di rivista o varietà le indicazioni riassunte nella Circ.N°162; c) per la produzione cinematografica ha indicato 1) la conveniente diffusione delle valutazioni morali date dal Centro Cattolico Cinematografico, 2) la sorveglianza circa l'effettiva esclusione dei minori degli anni 16 dagli spettacoli loro vietati dalla Commissione governativa di revisione, giusta le disposizioni di legge vigenti in materia e riportate nella Circ. n°205; d) per i casi di meretricio abusivo ha suggerito la denuncia di essi - in via amichevole e confidenziale - alla locale Autorità di P.S. per il suo possibile intervento, documentandoli nel miglior modo possibile; e) e per la reazione agli spettacoli televisivi giudicati moralmente intollerabili ha consigliato di indirizzare lettere, convenientemente documentate, agli stessi responsabili della T.V..

LIVORNO.-

Il Segr.to sempre presente nei vari settori, sta molto opportunamente concretando l'allargamento della cerchia dei Collaboratori.

NUORO.-

A persona, che aveva chiesto come regolarsi per venire incontro al desiderio manifestato da una prostituta di redimersi, il Segr.to Centr. ha comunicato il recapito della Rappresentante Provinciale del locale Comitato Italiano Difesa della Donna (CIDD).

TREVISO.-

Costante l'interessamento del Segr.to dioc.no per la repressione del malcostume, specialmente nei settori stampa (periodica e non periodica) e spettacolo.

NOTIZIE DAI VARI SETTORI

CINEMATOGRAFO.-

Pastorali esortazioni: Durante la "Messa del Cinema" celebrata in San Marco in occasione del "Festival di Venezia, l'Em.mo Card. Patriarca, rivolgendosi ai responsabili del cinema, ha detto: "Siate presenti, siate attivi, siate coraggiosi. La Chiesa maternamente sollecita vi incoraggia nel vostro lavoro arduo, complesso, paziente, lungimirante. Essa, lo sapete, rispetta la libertà dell'espressione artistica, anche quando, come nel cinema, è in funzione sociale, ma esige dall'artista quelle garanzie, che valgano a edificare il bene e non ad infondere il male nell'anima immortale dei suoi figli".

Il Festival di Venezia è stato oggetto di aspre e velenose critiche da parte della stampa di sinistra, che si è accanita contro il Dott. Lonerio; Il Direttore de L'OSSERVATORE ROMANO (2/9/60) ha rilevato l'assurdità della lotta contro il Direttore della Mostra, al quale "si attribuisce di aver concesso più largamente alle esigenze e imposizioni di

determinati settori a lui avversi" e da parte degli stessi critici "lo si condanna e combatte in nome delle invocate garanzie che non sarebbero state date di libertà e obbiettività artistica". E continua: "E' paradossale che il critico dell'organo comunista autorizzato scriva e proclami che la Mostra del 1960 è la più laica, liberale e progressista che si sia mai verificata per quanto si attiene a film prescelti, e che dall'altro lato si conduca la lotta all'ultimo sangue al Direttore in nome della pretesa soffocazione dei diritti dell'arte e per le pretese mancate garanzie giuridiche e culturali presenti e future delle manifestazioni veneziane". Gianluigi Rondi ne IL TEMPO del 4/9 sotto il titolo "Mostra delle sorprese" scrive: "Quanto all'austerità che, secondo certuni, avrebbe dovuto regnare al Lido, bisogna riconoscere che si è verificato esattamente il contrario".

Cinema e giustizia: I rapporti fra cinema e giustizia è stato l'argomento di un convegno di studio tenutosi per iniziativa della Fondazione Cini all'Isola di S. Giorgio (Venezia). Tutti i giornali hanno sottolineato, fra le altre, la relazione dell'on. De Marsico, il quale ha proposto il rimedio alla influenza negativa che esercita il cinema del "radicale divieto di produzione di certi film o, quanto meno, il divieto di rappresentare la vicenda filmica con modalità e dettagli che possano agire da fattore scatenante o agevolante di tendenze aggressive". La stampa di sinistra, alla quale sta più a cuore la libertà di espressione che il sacrosanto diritto di difendersi dalle aggressioni di una certa "arte", ha cercato di svalutare i risultati di quel convegno (AVANTI! 29/9).

Il Comitato per la cinematografia dei ragazzi nel suo ultimo convegno ha ravvisato l'urgenza di una iniziativa produttivistica che promuova la realizzazione di un film tale da concorrere degnamente a far sentire la presenza dell'Italia nel campo della cinematografia ricreativa per ragazzi. - La "Minerva d'argento", premio istituito dal C.C.R., è stato assegnato quest'anno al film danese "Paw ragazzo fra due mondi" di Astrid Heming-Jensen.

Varie: L'UNITA' si scaglia contro la censura per le vicende dei film ADUA E LE COMPAGNE, DOLCI INGANNI e ROCCO E I SUOI FRATELLI e parla, fra l'altro, della necessità del "risanamento morale" della Mostra di Venezia. Lo stesso giornale fa la réclame, con relativa foto, del film KAPO' presentato col titolo: "Si prostituisce per evitare la morte" (L'UNITA' del 27/9). - A proposito del tentato suicidio di Brigitte Bardot ha pubblicato un indovinato corsivo dal titolo "B. B. ... Barbiturici" IL POPOLO del 30/9.

CORRUZIONE DI MINORENNI.-

Reato di pericolo: La III.a Sezione della Corte di Cassazione con sentenza 20/12/58 ha dettato la seguente norma: "Il delitto previsto dall'art. 530 c.p. è un reato di pericolo e si perfeziona quindi indipendentemente dalla effettiva corruzione del minorenne".

DELINQUENZA MINORILE.-

Disegno di legge contro il teppismo: Il Ministro Gonella ha presentato un disegno di legge, il quale prevede che "se due o più persone, per spavalderia, esibizionismo, prepotenza, vandalismo, dileggio o crudeltà commettono in concorso tra loro un fatto costituente reato il quale sia idoneo a suscitare pubblica indignazione a incutere timore o a determinare pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, la pena è aumentata da un terzo alla metà e se trattasi di reati punibili con pena detentiva, alla pena consegue in ogni caso l'applicazione di una misura di sicurezza personale.

Se trattasi di un minore di 18 anni la misura di sicurezza viene applicata se il giudice ritenga che egli sia socialmente pericoloso. Inoltre, chiunque per qualcuno dei motivi già indicati, commetta manifestazioni che siano idonee a suscitare pubblica indignazione, a incutere pubblico timore o a determinare pericolo di turbamento dell'ordine pubblico, qualora esse non costituiscano reato o non siano comunque penalmente perseguibili, il caso può essere sottoposto alle misure di prevenzione stabilite dalla legge 27 dicembre 1956.

Se trattasi di minori di anni 18 le autorità di Pubblica Sicurezza ne devono riferire

immediatamente al procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. Il procuratore promuove al più presto il provvedimento a carico e, se del caso, diffida direttamente o a mezzo del pretore l'esercente la patria potestà o la tutela ad attuare la dovuta vigilanza sul minore ed a prestargli le necessarie cure avvertendolo che in caso di inosservanza verrà promosso uno dei provvedimenti degli artt. 330, 233, 384 C.C. '.

I giornali di sinistra hanno creduto di vedere anche in questo un pericolo per le libere istituzioni (L'UNITA' del 16/9).

MALCOSTUME.-

IL CORRIERE DELLA SERA dell'11/9 ha da Genova che sono stati colà identificati e denunciati alcuni loschi individui i quali avevano fondato una fittizia società calcistica col titolo "Fama Aurora", società che aveva invece lo scopo di attirare ragazzi per compiere atti immorali. La turpe organizzazione, per meglio mascherare gli scopi delittuosi, era riuscita anche a farsi affiliare da centri nazionali riconosciuti ed a partecipare regolarmente al campionato calcistico. - Gli Amici stiano in guardia: anche una società sportiva può camuffare un'associazione a delinquere.

MERETRICIO.-

Sfruttamento di prostitute e misure di sicurezza: In merito alla applicabilità delle misure di sicurezza previste dall'art. 538 c.p. dopo l'andata in vigore della legge Merlin, applicabilità che alcuni avevano ritenuto di poter negare, l'Avvocato Generale della Corte Suprema di Cassazione, dott. Luigi Granata, scrive ne LA GIUSTIZIA PENALE del settembre 1960 che la tesi negativa "si palesa a chiare note contro la legge e, di più, contro tutta quanta la ratio innvatrice dell'art. 3 della Legge Merlin". E continua: "Se per il lenocinio e lo sfruttamento di prostitute, pur dopo l'abolizione delle "case chiuse", più rigoroso è il trattamento penale, e se le misure di sicurezza, nel sistema del nostro Codice Penale (a parte le possibili evoluzioni nell'avvenire) hanno come loro essenziale presupposto l'accertamento della pericolosità sociale e, meglio, sotto il riflesso di una più precisa specificazione dottrinale, la pericolosità criminale, i delitti dell'articolo 531 al 536, dovrebbero così, con tranquilla indifferenza, essere avulsi dall'art. 538, che, per l'opposto, è sempre, per l'obiettivo, sempre vivo e vitale, quanto mai aderente, anzi, sempre più aderente allo spirito animatore del suindicato art. 3 della legge Merlin.

Come giustificare, al lume della più elementare logica giuridica e del più spontaneo e sicuro senso sociale ed umano, questa così assoluta inconsistente e così antiggiuridica, oltrechè antisociale, sostenuta estromissione?

La legge Merlin, da un lato, avrebbe intensificata la tutela penale per tutte le previsioni delittuose di cui all'art. 3, sostituendole a quelle degli artt. 531 e 536 Cod. Pen., e, dall'altra, con una debolezza ingiustificata ed ingiustificabile sotto qualsiasi riflesso, avrebbe distrutto l'art. 538 Cod. Pen.; togliendo, con la sostenuta impossibilità giuridica dell'applicazione della misura di sicurezza, uno dei più efficaci e dei più sentiti strumenti di ascolto e di accertamento della pericolosità criminale di chi si è macchiato di così gravi ed ignobili reati.

Ciò non poteva essere ritenuto e non lo fu infatti, a parte tutto, per ripetere la espressione dantesca "per la contraddizione che nol consente".

In questo senso si è espressa anche la III.a Sezione della Corte di Cassazione, che con sentenza in data 2/2/960 ha dettato la seguente norma: "La legge speciale sulla repressione dello sfruttamento della prostituzione altrui ha sostituito gli artt. 531 a 536 del codice penale, lasciando integro l'art. 538 sull'applicazione della misura di sicurezza detentiva ai condannati per quei delitti: siffatta applicazione è pertanto tuttora obbligatoria per gli stessi fatti-reato".

... e malattie celtiche: In sede di discussione del bilancio del Ministero della Sanità, il Relatore di maggioranza, parlando della accresciuta incidenza della lue, ha detto: "Pur rappresentando la prostituzione una delle cause principali nella diffusione del

le malattie celtiche - queste affezioni vanno combattute come tutte le altre malattie diffuse e contagiose, in base al criterio epidemiologico e profilattico, e non in forza di norme di polizia. Il controllo sanitario sulla prostituzione è uno degli aspetti del problema ma non la sola via da percorrere perchè un tale controllo, per forza di cose, raggiunge soltanto un circoscritto numero di persone che, più o meno, manifestamente fanno commercio di rapporti sessuali e diffondono le malattie veneree. Al confronto appare più efficiente il criterio epidemiologico che tende ad individuare tutte le fonti di contagio, ossia qualunque persona che, affetta da malattia venerea, trasmette le cure e continua a diffondere la malattia".

Fra i giornali quotidiani chi conduce la più accanita lotta contro la Legge Merlin è IL TEMPO (9, 15, 16, 18, 24 e 28 settembre).

PERSONE PERICOLOSE.-

Legittimità dell'ordine di rimpatrio: La Corte Costituzionale - sessione 21-30 giugno 1960 - con sentenza n°45 ha dichiarato non essere illegittima la norma dell'art.2 della legge 27 dicembre 1956 n° 1423 in riferimento agli articoli 13 e 16 della Costituzione. La legge citata prevede le misure di prevenzione da adottarsi nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità e all'art. 2 dà facoltà al Questore di rimandare al luogo di residenza con foglio di via obbligatorio le persone di cui sopra, indicate nell'art. 1 della stessa legge.

Precedentemente la I.a Sezione della Suprema Corte, in merito al prolungamento delle misure di prevenzione, con sentenza 1/7/1959 aveva dichiarato che "nel sistema legislativo predisposto per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica (L. 27/12/1956 n. 1423), non è consentito il prolungamento di una misura già disposta (salvo le eccezioni previste dalla legge), la cui durata deve essere determinata dal provvedimento del Tribunale entro i limiti temporali compresi tra il minimo e il massimo stabiliti dalla legge. Allo scadere di tale durata cessa perciò di diritto la disposta misura e non può essere ulteriormente applicata la stessa misura o un'altra più grave senza che sia rinnovata l'intera procedura, che deve essere preceduta da una nuova proposta motivata dallo stesso Questore. ^{diffida del Questore, dall'accertamento della sua infruttuosità e da}

Ed in tema di inasprimento di una misura di prevenzione in corso di esecuzione della stessa si legge nella stessa sentenza: "Una proposta del Questore intesa ad inasprire la misura già disposta (nella specie: obbligo di soggiorno in un determinato Comune in aggiunta della sorveglianza speciale) può giustificare soltanto un provvedimento conforme del Tribunale che applichi la misura più grave in aggiunta a quella in corso prima della cessazione di quest'ultima e per la durata residua della stessa: invero, il semplice inasprimento della misura già disposta, alle condizioni come sopra precisate (cioè, con provvedimento integrativo di quello che dispone la misura più lieve e senza che ciò comporti un prolungamento della durata fissata nel provvedimento originario), non è contrario al sistema legislativo (arg. ex Art. 3 della legge), posto che le circostanze o la particolare pericolosità che giustificano l'inasprimento stesso ben possono manifestarsi durante l'esecuzione della misura più lieve e dar luogo perciò ad un provvedimento integrativo nei limiti ed alle condizioni indicate."

Obbligo della preventiva diffida: La stessa I.a Sezione nella stessa data aveva anche dettato "La procedura intesa all'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la moralità pubblica (sorveglianza speciale, cui può essere aggiunto il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o l'obbligo di soggiorno in un determinato Comune, quando ricorrano le condizioni previste dalla legge art. 3 L. 27/12/1956 n. 1423) deve essere preceduta dalla diffida di cambiare condotta rivolta dal Questore, diffida che risulti poi infruttuosa e cui faccia seguito la proposta motivata dello stesso Questore per l'applicazione delle misure suddette.

PUGILATO.-

Intrinseca immoralità del pugilato: NOI UOMINI in data 18/9 in merito alla questione

del giudizio circa le competizioni sportive che comportano grave pericolo per la vita umana, riporta un grave scritto dell'on. avv. G.B. Migliori, il quale giustamente osserva che "se nel rugby, ad esempio, possono rilevarsi momenti di violenza, tuttavia essi non sono un elemento necessario del gioco; nel pugilato, invece, sport eminentemente di aggressione, l'elemento costitutivo è dato dalle percosse e dalle lesioni che ciascun pugile deve inferire all'avversario".

Ed afferma questo sicuro principio: "L'uomo non è padrone della propria persona e della propria esistenza. Che anzi ha il preciso dovere di conservare e l'una o l'altra riconoscendo in esse l'ineestimabile dono di Dio e il mezzo per raggiungere il fine dal Creatore segnato all'uomo quaggiù, nel tempo, e che è, a sua volta, mezzo per il raggiungimento del fine eterno.

Pertanto l'uomo può esporsi alla possibilità, alla probabilità, alla certezza di subire gravi menomazioni nella persona, o anche la morte, solamente per un motivo proporzionatamente grave, in altre parole, di proporzionato valore morale".

Sullo stesso argomento CITTA' NUOVA del 15/7, dopo la morte a Città del Messico del pugile Rafael Rodriguez, subito dopo esser finito K.O. fra le corde di un quadrato, aveva pure scritto: "La boxe è legata intrinsecamente al K.O., che è la più bella vittoria, è la carriera sicura. Nei campionati mondiali, per esempio, vediamo che le vittime per K.O. nei "pesi piuma" sono 38 su 79 incontri, nei pesi massimi sono 48 su 75, mostrando chiaramente quanto questo sport sia contro natura". E conclude: "Cose tutte ovvie se il "tifo" per il pugilato e quindi grossi interessi commerciali non oscurassero la realtà tanto crudele quanto obbiettiva. Basti pensare che nell'ultimo incontro mondiale di pugilato l'afflusso degli spettatori è stato tale che Patterson il vincente ha incassato circa 480 milioni di lire, mentre Johansson il perdente solo 400 milioni e l'impresario dell'incontro, Fugazy, almeno 700 milioni".

SPETTACOLO.

Ha avuto larghissima eco sui giornali l'immatura fine di Mario Riva in seguito al grave incidente occorsogli nell'Arena di Verona. Egli è morto riconciliato con Dio ed ha ricevuto i Sacramenti, ma certa stampa con assai cattivo gusto ha colto l'occasione per sciocchezze al suo pubblico anche particolari punti edificanti della vita privata dell'attore. - Il processo per il noto scandolo al "Rugantino" di Roma, di cui fu protagonista la ballerina turca Aichè Nanà, imputata di atti osceni, già fissato per il 1° ottobre, è stato rinviato al 26 novembre p.v.

STAMPA.

Giudizio direttissimo: La I.a Sezione della Corte di Cassazione con sentenza in data 5/2/1960 ha dettato: "Devesi affermare, con logica interpretazione della legge speciale, che il rito direttissimo prescritto per i reati commessi a mezzo della stampa non soggiace alle regole dettate dalla procedura comune per l'analogo rito e in particolare a quella della trasformazione del rito stesso in procedimento ordinario, trasformazione che - data la tassatività della norma e la mancanza di qualsiasi riferimento all'art. 504 - non può mai aver luogo per tali reati, la cui cognizione appartiene esclusivamente al giudice dibattimentale. Nel detto giudizio direttissimo, poi, l'obbligo di pronunciare la sentenza entro un mese dalla data di presentazione della denuncia o querela non è sanzionato da alcuna nullità e comporta soltanto eventuali sanzioni disciplinari a carico dei responsabili. Del resto, se la violazione della citata norma ha già ritardato il corso del procedimento che la legge vuole celerissimo, ancor peggio accadrebbe se si accogliesse l'opposta tesi e si convertisse la direttissima in procedimento ordinario; la violazione della lettera e dello spirito sarebbe ancor più grave".

Varie: IL TEMPO del 13/9 riferendo sul VII Corso di studi giuridici del Centro Internazionale Magistrati, che si tenne a Perugia, informa che l'avvocata Spagnoletti-Lanza ha chiesto l'abolizione e l'aggiornamento delle norme penali relative all'adulterio

della donna e la piena equiparazione fra uomo e donna.- Lo stesso giornale in data 16/9 ha pubblicato un servizio intorno ad un commercio di piccoli tedeschi, che clandestinamente verrebbero esportati in America per essere adottati da coniugi senza figli. Nel N° del 1/9 un articolo dal titolo "Le famiglie numerose producono i migliori figli" e col sommario: "La storia conferma la biologia - L'anticoncezionismo è la causa di gravi forme di nevrosi". Il 2/9 illustrava come "Non tutti gli atleti-s'intende: delle Olimpiadi-sono asceti" ed il 3/9 criticava la nuova legge britannica sulle pubblicazioni oscene, pigliando le difese del romanzo "L'amante di Lady Chatterley". L'AVANTI del 15/9, attingendo ad una statistica americana, informava che "Il Vaticano è fra le imprese più "efficienti" del mondo". Naturalmente si tratterebbe di efficienza finanziaria!- L'UNITA' del 13/9 tratta un argomento molto serio: la "Guerra dei reggiseni tra BB e Arlene Dahl".- Pupazze svestite e aguataggi in IL TEMPO dell'1 e del 23/9, nell'AVANTI! del 9, 10, 23, 24 e 27/9 e in L'UNITA' del 3, 4, 24 e 28/9.

TELEVISIONE.-

Un nostro collaboratore si è fatto eco, da Verona, presso la Direz. della TV del malumore delle famiglie, che deplorano l'abbigliamento punto castigato dell'Annita Erberg nella reclame dell'innocua birra nella rubrica "Caresello", che, essendo trasmessa durante l'ora di cena, è vista dalla famiglia al completo.

SEGNALAZIONI, DENUNCIE E RISULTATI OTTENUTI

- ALL MAN vol.2 n.1 del novembre 1960, segnalato alla Questura di Roma il 12/9, è stato sequestrato dalla Procura di Roma il 16/9/1960.
- ALMANACCO DI ALTA TENSIONE n.8 dell'agosto 60, segnalato alla Quest. di Roma il 5/9, perchè nella rivista era incluso il fascicolo n.62 del 10/6/58, condannato dal Trib. di Roma il 10/7/58, è stato sequestrato dalla Proc. dello stesso Trib. 9/7/960.
- ALTA TENSIONE - RACCOLTA SPECIALE settembre 1960 - è stata segnalata alla Questura di Roma il 29/9/1960.
- BEAUTY AND THE CAMERA n.21, segnalato alla Questura di Roma il 23/9; è stato sequestrato dalla Procura della stessa città il 29/9/960.
- IL BORGHESE n°38 del 22/9/60, segnalato alla Questura di Roma il 23/9/60, è stato sequestrato dalla Procura di Milano il 24/9/60.
- CAMERA STUDIES n°22, segnalato alla Questura di Roma il 23/9/60, è stato sequestrato dalla Procura della stessa città il 29/9/60.
- CANDID PHOTOGRAPHY n°369, segnalato alla Questura di Roma il 23/9/60 è stato sequestrato come sopra il 29/9/60.
- GLAMOUR PHOTOGRAPHY n°313, segnalato alla Questura di Roma il 23/9, è stato sequestrato come sopra il 29/9/60.
- GLAMOUR TECHNIQUES n°363, segnalato alla Questura di Roma il 23/9, è stato sequestrato come sopra il 29/9.60.
- MEN'S DIGEST n°18 è stato segnalato e sequestrato nelle stesse date.
- MERIDIANO D'ITALIA n°36 del 4/9 è stato sequestrato dalla Procura di Roma il 2/9/60.
- MR. vol.5 n.2 dicembre 960, segnalato alla Questura di Roma il 12/9, è stato il 16/9 sequestrato dalla Procura della stessa città.
- LE ORE n°383 del 13/9/60 è stato sequestrato dalla Procura di Lodi il 13/9/60.
- PHOTOGRAPHY-HANDBOOK - A Fawcet Book 450 - segn. alla Quest. di Roma l'11/8/60 - sequestrato dalla Proc. di Roma il 23/9/60 - è stata distribuita alle edicole il mattino del 22/9. Nuovamente segn. alla Quest. tale illecita distribuz. il 23/9.
- PRIZE WINNING PHOTOGRAPHY n°340, segnalato alla Questura di Roma il 23/9/60, è stato sequestrato dalla Procura della stessa città il 29/9.
- SALON PHOTOGRAPHY n°357 segnalato e sequestrato nelle stesse date come sopra.
- STRIP-TEASE n°4 del 15/10/60 è stato segnalato alla Questura di Roma il 16/9/60.
- THE GLAMOUR CAMERA di Russ Mayer n°24 è stato segnalato alla Questura di Roma il 23/9/60 e sequestrato dalla Procura della stessa città il 29/9/1960.